



AMGAS S.p.A. FOGGIA

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
DI BENI, SERVIZI E
LAVORI SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA**

(ai sensi dell'art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016)

APPROVATO CON PROVVEDIMENTO N. 27 del 10/06/2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Principi
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Soglie comunitarie nei settori speciali
- Art. 5 - Competenze
- Art. 6 - Responsabile del procedimento

TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- Art. 7 - Affidamento di Lavori, Servizi o Forniture di importo inferiore ai 1.500 Euro ed una tantum
- Art. 8 - Affidamento diretto
- Art. 9 - Amministrazione diretta
- Art.10 - Appalto di Lavori nei Settori Speciali
- Art. 11 - Appalto di Forniture e Servizi nei Settori Speciali
- Art. 12 - Deroghe al numero minimo di imprese da invitare
- Art. 13 - Termini di gara e pubblicità
- Art. 14 - Spese minute (Spese economali)
- Art. 15 - Procedure negoziate e albo fornitori
- Art. 16 - Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale
- Art. 17 - Subappalti
- Art. 18 - Criteri di aggiudicazione e commissione di gara
- Art. 19 - Garanzie e coperture assicurative
- Art. 20 - Stipula del contratto di appalto

TITOLO III - CONTRATTI DIVERSI

- Art. 21 - Contratti esclusi

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 - Rinvio generale
- Art. 23 - Rinvio dinamico
- Art. 24 - Entrata in vigore



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria, afferenti ai settori speciali posti in essere dall'AMGAS S.p.A. di Foggia (in prosieguo AMGAS o Società).

Il Regolamento è redatto nel rispetto dei principi che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria, ovvero dei principi del Trattato UE a tutela della concorrenza. Pertanto, fermo restando il rispetto di tali principi, attraverso il potere di "autoregolamentazione" per gli appalti sottosoglia l'Azienda individua gli strumenti più adatti per agire con flessibilità, efficacia, efficienza, adottando procedure improntate a criteri di snellezza nei processi di acquisto.

L'AMGAS, in quanto soggetto deputato alla gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Foggia, opera nell'ambito del settore speciale "Gas, energia termica ed elettricità" di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice).

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle variazioni delle soglie (soggette a revisione periodica con provvedimento della Commissione europea ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Codice). Parimenti gli importi entro i quali è consentito l'affidamento diretto, così come fissati dall'art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, si adegueranno automaticamente alle eventuali nuove disposizioni che potranno essere adottate in sede legislativa.

Tali limiti non possono essere superati con varianti suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale, salvo ipotesi eccezionali riconducibili al verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili emerse in corso di esecuzione.

Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero di ricondurlo a disciplina diversa da quella a cui deve soggiacere.

Art. 2 - PRINCIPI

Il Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 36, comma 8 del Codice in quanto l'AMGAS spa è impresa pubblica (secondo la definizione contenuta all'art. 3 comma 1, lett. t) del Codice) nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE, quali parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Nell'individuazione dei soggetti da invitare alle indagini di mercato o alle gare ufficiose ovvero alle

contrattazioni dirette deve essere, per quanto possibile, rispettato il criterio rotativo.

La negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti e uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione.

Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate ad assicurare l'acquisizione di beni, servizi e lavori, in termini temporali contenuti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 3 - DEFINIZIONI

Al fine del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- a) Il "Codice" è il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- b) Il "Settore Speciale" dei contratti pubblici nel quale opera l'AMGAS è quello del gas di cui all'art. 115 del Codice.
- c) Gli "Appalti" sono i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra l'AMGAS e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi come definito dal Codice.
- d) I contratti di "Rilevanza comunitaria" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
- e) I contratti "Sotto soglia" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 2 del Codice, che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
- f) Il termine "Operatore economico" comprende una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- g) Il "Profilo di committente" è il sito informatico dell'AMGAS.
- h) La "Procedura aperta" è la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
- i) La "Procedura ristretta" è la procedura alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare, fornendo le informazioni appositamente richieste per la selezione qualitativa e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, a seguito della valutazione da parte di queste ultime delle informazioni fornite.
- l) La "Procedura negoziata" (con o senza previa pubblicazione di bando di gara) è la procedura in cui

possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti.

- l) L' "Amministrazione diretta" è l'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuata con materiali e mezzi propri o acquistati o noleggiati appositamente, effettuata con personale propri e/o eventualmente assunto per l'occasione.
- m) L' "Affidamento diretto" è l'affidamento di un contratto di lavori, servizi o forniture, mediante consultazione diretta di uno o più operatori economici.
- n) Il "Responsabile del Procedimento" è il soggetto cui compete l'attuazione dell'intervento.

Art. 4 – SOGLIE COMUNITARIE NEI SETTORI SPECIALI

Per appalti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai quali è applicabile il presente regolamento, si intendono:

- euro **5.225.000** per gli appalti di lavori;
- euro **418.000** per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro **1.000.000** per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX al nuovo codice.

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla Società. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto il valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del Codice.



Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la Società avvia la procedura di affidamento del contratto.

Ogni lavoro, servizio o fornitura non può essere artificiosamente suddiviso in sotto parti col fine di eludere il presente Regolamento o le soglie comunitarie previste dal D.Lgs. 50/2016.

Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Art. 5 - COMPETENZE

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ad eccezione degli *"affidamenti diretti"*, il Consiglio di Amministrazione decreta o determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Con l'adozione della determina si intendono approvati gli atti tecnici e quelli amministrativi concernenti la procedura di individuazione del contraente fino alla conclusione del contratto.

Nella determina a contrarre è indicato un Responsabile del Procedimento (R.d.P.) che si avvarrà della Funzione Approvvigionamenti per l'espletamento delle procedure di selezione dell'affidatario. I Responsabili di Funzione possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione, R.d.P. relativamente ai procedimenti da attivarsi ed attinenti all'attività della specifica funzione assegnata.

Le risultanze della procedura sono approvate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 31 del Codice in quanto applicabili, egli vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

In particolare, il Responsabile del Procedimento:

- a) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;



- b) coordina l'attività degli altri soggetti incaricati;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi. Il RdP si relazione direttamente con il Presidente del Cda e con la Funzione Approvvigionamenti;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- g) il RdP deve possedere competenza adeguata in relazione ai compiti per cui è nominato e delle funzioni ed ambiti che è tenuto a ricoprire all'interno dell'AMGAS. Deve essere un dipendente di ruolo. Il RdP, per lo svolgimento dei propri compiti, può richiedere al Presidente l'individuazione di collaboratori con compiti di supporto all'attività assegnata, sia interni che esterni. Il nominativo del Responsabile del Procedimento deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso, nella lettera di invito);
- h) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

TITOLO II

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 7 - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AI 1.500 EURO ED UNA TANTUM

Il Responsabile di Funzione che ritenga utile l'acquisizione di forniture o servizi oppure richieda l'esecuzione di lavori od opere ritenute utili per lo svolgimento delle attività riconducibili al settore assegnatogli, può procedere direttamente allo svolgimento delle relative procedure, provvedendo ad informare per iscritto, successivamente, la Presidenza e la Funzione Approvvigionamenti e motivando le ragioni di tale affidamento.

Il ricorso alla suddetta procedura potrà avvenire esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per ragioni di tempestività e/o non differibilità e/o urgenza;
- b) quando il lavoro, servizio o fornitura sia relativo ad una spesa "una tantum" e ripetibile nell'arco dell'anno solamente entro il limite complessivo di € 1.500,00.

Art. 8 - AFFIDAMENTO DIRETTO

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice.

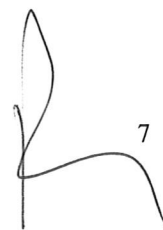
In tali casi, il Presidente, può procedere tramite affidamento diretto secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice.

I fornitori oltre a dover possedere i requisiti di idoneità morale e regolare iscrizione alla CCIAA per la categoria oggetto di affidamento, essere in regola con gli obblighi contributivi nei confronti di INPS e INAIL.

Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), l'AMGAS potrà procedere ad affidamento diretto tramite determina presidenziale a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Art. 9 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro l'AMGAS può organizzare ed eseguire servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati.



7

APPALTO DI LAVORI NEI SETTORI SPECIALI

Art. 10 - LAVORI

Il presente articolo include la regolamentazione per l'affidamento di lavori inerenti alle attività di AMGAS sino alla soglia comunitaria di euro 5.225.000,00.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento, la Società procederà all'affidamento di lavori di importi inferiori alla soglia comunitaria di euro 5.225.000,00 secondo le seguenti modalità:

- **Procedura negoziata previa consultazione di n. 10 fornitori:**

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'albo fornitori della Società nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Per ogni acquisizione vi è un responsabile del procedimento.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

- a) consultazione dell'Albo Fornitori per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo o svolgimento di indagini di mercato;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c) stipulazione del contratto.

Il confronto tra gli operatori economici sarà effettuato nel rispetto delle regole di trasparenza e parità di trattamento, pertanto le richieste di offerta saranno inviate mezzo PEC contemporaneamente ai soggetti invitati e prevedranno gli stessi termini di consegna e la necessaria riservatezza (offerta in busta chiusa); in caso di integrazioni o richiesta di chiarimenti/precisazioni, a tutti saranno rese note le stesse informazioni.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice l'AMGAS è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.



- **Procedura negoziata previa consultazione di n. 15 fornitori**

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'albo fornitori della Società nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La procedura delineata ricalca quella dettata al punto precedente, con l'estensione a quindici del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo.

In ogni caso la Società potrà ricorrere all'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitarie mediante l'utilizzo delle procedure ordinarie:

- **Procedura aperta**

Qualora si ricorra alla procedura aperta, i bandi e gli avvisi relativi a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati sul profilo del committente. In tal caso i soggetti ammessi a partecipare alla gara saranno tutti quelli che ne formuleranno richiesta, nei tempi e nei modi stabiliti dal bando ed in possesso dei requisiti richiesti dal bando stesso. Sono ammesse altre forme di pubblicità ritenute idonee ed opportune.

- **Procedure ristrette**

Qualora si ricorra alla procedura ristretta, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni richieste dalla Società ai fini della selezione qualitativa. L'avviso verrà pubblicato sul profilo del committente.

A seguito della valutazione da parte della Società, soltanto gli operatori economici inviati possono presentare un'offerta. Sono ammesse altre forme di pubblicità ritenute idonee ed opportune.

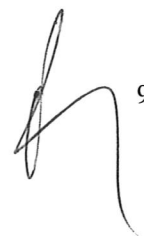
Lavori di importo superiori a 1.000.000,00 di euro e inferiori alla soglia comunitaria

Per i lavori di importo pari o superiori a 1.000.000,00 di euro AMGAS procederà all'affidamento di lavori esclusivamente mediante il ricorso alle procedure ordinarie.

APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI NEI SETTORI SPECIALI

Art. 11 – FORNITURE E SERVIZI

Il presente articolo include la regolamentazione per servizi e forniture inerenti alle attività di AMGAS,



9

per un importo massimo di € 418.000,00.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento, la Società procederà all'affidamento di servizi e forniture di importi inferiori alla soglia comunitaria secondo le seguenti modalità:

- **Procedura negoziata previa consultazione di n. 5 fornitori:**

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 418.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'albo fornitori della Società nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Per ogni acquisizione vi è un responsabile del procedimento.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

- a) consultazione dell'Albo Fornitori per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo o svolgimento di indagini di mercato;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c) stipulazione del contratto.

Il confronto tra gli operatori economici sarà effettuato nel rispetto delle regole di trasparenza e parità di trattamento, pertanto le richieste di offerta saranno inviate mezzo PEC contemporaneamente ai soggetti invitati e prevedranno gli stessi termini di consegna e la necessaria riservatezza (offerta in busta chiusa); in caso di integrazioni o richiesta di chiarimenti/precisazioni, a tutti saranno rese note le stesse informazioni.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice l'AMGAS è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

In ogni caso la Società potrà ricorrere all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante l'utilizzo delle procedure ordinarie:



10

- **Procedure aperte**

Qualora si ricorra alla procedura aperta, i bandi e gli avvisi relativi a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati sul profilo del committente. In tal caso i soggetti ammessi a partecipare alla gara saranno tutti quelli che ne formuleranno richiesta, nei tempi e nei modi stabiliti dal bando ed in possesso dei requisiti richiesti dal bando stesso. Sono ammesse altre forme di pubblicità ritenute idonee ed opportune.

- **Procedure ristrette**

Qualora si ricorra alla procedura ristretta, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni richieste dalla Società ai fini della selezione qualitativa. L'avviso verrà pubblicato sulla sul profilo del committente. A seguito della valutazione da parte della Società, soltanto gli operatori economici inviati possono presentare un'offerta. Sono ammesse altre forme di pubblicità ritenute idonee ed opportune.

ART. 12 DEROGHE AL NUMERO MINIMO DI IMPRESE DA INVITARE

E' consentito esperire una procedura negoziata senza indizione di gara ed è consentito derogare ai numeri minimi di imprese da interpellare, come sopra esplicitati, in tutte le ipotesi in cui vi siano ragioni di necessità ed urgenza espressamente motivate e correlate alle esigenze primarie dell'AMGAS, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- urgenza inderogabile determinata da eventi imprevisti ed imprevedibili;
- esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
- motivi di economicità determinati dall'esigenza di portare a termine i lavori rimasti incompiuti a seguito di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'aggiudicatario ovvero a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
- dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di cui agli artt. 10 e 11;
- urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio;
- prestazioni di lavori a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e, comunque, non superiore a tre mesi);
- in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di



11

situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità

- in tutti i casi in cui è consentita la procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso la procedura negoziata, deve sempre prevedere la formulazione, da parte dei soggetti interpellati, di un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi desumibili dal prezzario aziendale. Questo anche nel caso di invito di un solo concorrente.

ART. 13 TERMINI DI GARA E PUBBLICITA'

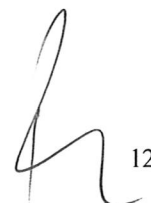
Nel fissare i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte occorre tener conto della complessità delle attività oggetto di affidamento e del tempo necessario per predisporre le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate con previa pubblicazione di bando di gara, il bando deve essere pubblicato sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC e sul sito di AMGAS.

Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro.

Nelle more dell'implementazione della piattaforma digitale dell'ANAC, i bandi di gara aventi ad oggetto appalti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro ovvero appalti di servizi e forniture, i bandi sono pubblicati, oltre che sul sito di AMGAS, anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 18 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso. Nelle procedure ristrette e nelle procedure competitive con negoziazione il termine per la ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso. Nelle procedure ristrette e nelle procedure competitive con negoziazione il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di invio della lettera di invito. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni dall'invito a presentare offerta. Nei casi di urgenza i termini possono essere ridotti in funzione dell'urgenza stessa.



12

La documentazione di gara indica in maniera chiara ed esaustiva tutte le informazioni necessarie ai concorrenti per la formulazione dell'offerta.

La documentazione di natura tecnica può essere visionata dai concorrenti presso gli uffici di AMGAS spa ovvero, in taluni casi, acquisita con le diverse modalità espressamente indicate nella documentazione di gara.

È sempre possibile ampliare gli ambiti di pubblicità tenuto conto della particolarità degli interventi.

Art. 14 SPESE MINUTE (SPESE ECONOMICHE)

Sono considerate spese minute tutte quelle spese che, per motivi di urgenza e/o snellezza operativa, ovvero per prassi commerciale, non soggiacciono agli obblighi dettati in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e sono contenute entro il limite, per ciascun acquisto, previsto dalla legislazione antiriciclaggio.

Gli acquisti di eguale natura devono essere ricompresi in un unico oggetto e non possono essere artificiosamente separati.

Ogni spesa minuta deve essere debitamente autorizzata.

Sono da considerare spese minute le seguenti:

- a. oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
- b. acquisizione di carte, valori bollati, di generi di monopolio di stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
- c. spese postali;
- d. acquisti di modesta entità, nel limite - ove consentito - di 2.990,00 euro per singolo acquisto, quando è richiesto il pagamento in contanti o con carta di credito;
- e. pagamenti in contrassegno tramite corriere per beni e servizi preventivamente autorizzati dalla Direzione;
- f. iscrizione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale;
- g. spese di trasporto;
- h. spese di rappresentanza dell'Azienda;
- i. pubblicazione bandi e avvisi di gara e di concorso, nonché pagamento delle tasse di gara;
- j. spese relative a imposte e tasse varie, canoni diversi, spese contrattuali e diritti erariali;
- k. spese per manutenzioni a immobili, impianti, mobili, attrezzature e automezzi, nonché pagamento delle tasse di proprietà, assicurazioni RC sugli automezzi stessi;
- l. stampati, cancelleria e affini;
- m. spese per abbonamenti a giornali e riviste e per l'acquisto di pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico-amministrativo ed analoghe;

- n. acquisto di carburanti e lubrificanti per rifornimenti effettuati in caso di turno di riposo del distributore convenzionato ed in occasione di viaggi effettuati fuori sede, con i mezzi di servizio dell'Azienda e relativi pedaggi autostradali;
- o. forniture rientranti nelle spese minute;
- p. acquisto e rilegatura libri, riviste, giornali, materiale di supporto informatico di vario genere (banche dati ecc.), abbonamenti a periodici;
- q. materiali di consumo di qualsiasi tipo;
- r. partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Azienda;
- s. compensi a componenti esterni di commissioni;
- t. spese di viaggio del personale dipendente;
- u. servizi rientranti nell'ambito delle spese minute;
- v. farmaci e prodotti sanitari;
- w. altre minute spese necessarie per assicurare, in caso di necessità ed urgenza, il regolare funzionamento degli uffici dell'AMGAS.

La liquidazione delle spese di cui al suddetto elenco può avvenire per contanti, carta di credito e con ogni altro mezzo ammesso.

ART. 15 PROCEDURE NEGOZiate E ALBO FORNITORI

- 1) L'affidamento mediante le procedure negoziate avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori.
- 2) L'AMGAS spa procederà a consultare gli operatori economici idonei individuati tramite l'Albo Fornitori della Società suddiviso per categorie merceologiche, se presenti.
- 3) Al riguardo, si precisa che il ricorso all'Albo Fornitori costituisce, per AMGAS spa, criterio preferenziale ma non vincolante, restando libera la Società di procedere, anche per categorie merceologiche contemplate dall'Albo Fornitori e per importi di acquisto che consentano il ricorso al medesimo Albo, di procedere ad autonome procedure di pubblica evidenza e/o negoziate.
- 4) Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il lavoro, il bene o il servizio da acquisire abbiano caratteristiche tecniche e/o funzionali tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.
- 5) Le modalità di svolgimento della procedura negoziata sono stabilite preventivamente e comunicate alle imprese invitate.

Formalizzazione della procedura negoziata

La lettera di invito dovrà indicare:

- a) all'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del Regolamento;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Art. 16 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ovvero alla stipula dei relativi contratti di appalto tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016 e, per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quelli di cui all'articolo 46 del d.lgs. 50/2016.

A prescindere dalla tipologia di procedimento posto in essere per la selezione dell'appaltatore, tutti i soggetti con cui AMGAS stipula contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento non devono trovarsi in alcuna delle situazioni motivo di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento a tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, ciascun operatore economico selezionato



dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per i lavori pubblici dal d.lgs. 50/2016.

Per ciascun contratto di appalto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, AMGAS prima della liquidazione dei compensi, dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico e sospendere i pagamenti nel caso in cui lo stesso risulti negativo. A tal fine, si applica l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 SUBAPPALTI

In linea generale è ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Tuttavia a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare, AMGAS si riserva la facoltà di prevedere il divieto di subappalto.

Art. 18 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONE DI GARA

La migliore offerta, nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 secondo le esigenze all'uopo indicate da AMGAS ed in relazione all'oggetto e alla tipologia dell'appalto da affidare.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le operazioni di gara potranno essere espletate da un seggio di gara composto da un dipendente della società. AMGAS, a suo insindacabile giudizio, di nominare una commissione di gara composta da tre membri.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o l'invito stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, il loro peso e le metodologie di calcolo che verranno applicate nella valutazione delle offerte. In tal caso, le operazioni di gara e la valutazione dell'offerta verranno espletate da apposita Commissione esaminatrice composta, salvo diverse esigenze, da tre componenti aventi specifiche competenze tecniche, giuridiche o amministrative individuati tra i dipendenti della società. In caso di accertata carenza nell'organico di AMGAS spa di adeguate professionalità, i componenti della Commissione giudicatrice potranno essere individuati anche al di fuori dell'Azienda e devono possedere comprovate competenze specifiche nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In ogni caso, i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.



AMGAS spa si riserva di procedere alla verifica di congruità delle offerte indiziate di anomalia ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 97 del d.lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione diviene efficace solo a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti ed autodichiarati in sede di procedura di affidamento dal concorrente risultato aggiudicatario. Ai concorrenti verranno trasmesse le comunicazioni di cui all'articolo 76 del d.lgs. 50/2016.

AMGAS, in caso d'urgenza, può procedere alla consegna delle attività in pendenza delle verifiche dei requisiti e nelle more della stipula del contratto.

Art. 19 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Per i contratti stipulati a seguito di procedura selettiva, l'AMGAS richiede una garanzia di esecuzione nelle modalità e misure previste dagli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando che l'aggiudicatario può ridurre l'importo della garanzia del 50%, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto di cui all'art. 93, comma 7 del suddetto decreto legislativo.

Per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del collaudo stesso e, comunque, sino a dichiarazione di svincolo dell'AMGAS.

L'AMGAS, per appalti di lavori in considerazione dell'entità degli stessi, valuterà se richiedere all'appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'AMGAS o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.

La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La richiesta di cauzioni o ulteriori garanzie è facoltativa per interventi di importo non superiore ad € 40.000,00.

Art. 20 - STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO

La formalizzazione dell'affidamento avverrà solo dopo la presentazione della documentazione richiesta dalla Funzione Approvvigionamenti, dell'eventuale verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell'eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, DURC, cauzione definitiva, idoneità tecnica, etc.).

L'esistenza dell'iscrizione dell'aggiudicatario negli elenchi degli operatori qualificati, costituisce adempimento alle verifiche di cui al comma 1, fatte salve le verifiche da ripetersi con scadenze periodiche.

L'aggiudicazione sarà formalizzata a cura del Presidente, in base alle deleghe conferitegli, e può avvenire mediante:

- corrispondenza commerciale;
- scrittura privata.

Nel caso di affidamenti effettuati ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a) e b) non trova applicazione il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto.

La consegna dei lavori può essere effettuata dalla competente Direzione Lavori solo a seguito dell'intervenuta formalizzazione dell'affidamento, salvo il caso in cui vi sia stata la partecipazione di un solo concorrente e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.



TITOLO III

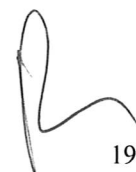
CONTRATTI DIVERSI

Art. 21 – CONTRATTI ESCLUSI

L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, e del presente Regolamento, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Onde individuare, in concreto, le procedure secondo cui affidare i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture cosiddetti esclusi, la Società opererà, ove compatibile con l'oggetto del contratto, in ottemperanza ai principi stabiliti per le procedure di cui al presente Regolamento, e ciò anche laddove il valore stimato del contratto fosse superiore alle specifiche soglie Comunitarie di cui all'art. 4, operando con un criterio di proporzionalità.

I contratti esclusi sono individuati compiutamente negli articoli 17 e 17-bis del D.Lgs. 50/2016. Precisamente non si applicano le disposizioni del Codice e del presente Regolamento agli appalti e alle concessioni di servizi:

- a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
- c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - 1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;



2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3. servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
- f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- g) concernenti i contratti di lavoro.

Art. 23 – ALIENAZIONE DI BENI MOBILI

1. L'AMGAS spa procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni del presente Regolamento a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima;
2. si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi aziendali;
3. per i beni mobili quali, ad esempio macchinari, automezzi, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature;
4. è consentita la donazione di beni fuori uso di modico valore ad enti o associazioni senza scopo di lucro. La cessione, se non è obbligatoria altra forma, può essere perfezionata con il verbale di consegna. Le eventuali spese di passaggio di proprietà e di trascrizione nei pubblici registri restano a carico del ricevente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - RINVIO GENERALE

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rimanda, in quanto applicabili, alla normativa generale ed in particolare alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 23 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 24 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

